

Atto Dirigenziale n° 2419/2019

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 852/2019

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE 64 "BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA". ORDINANZA DI LIMITAZIONE DI MASSA E VELOCITÀ IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DELLA A21, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PONTEVICO E ALFIANELLO.

Il Dirigente

Richiamato:

• Il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 1 febbraio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Premesso che:

- La Strada Provinciale 64 interseca la direttrice dell'autostrada A21 in corrispondenza della tratta dalla progressiva km 18+359 alla progressiva km 18+429 nei territori comunali di Pontevico e Alfianello;
- Le competenze per la gestione e manutenzione del manufatto di scavalco in argomento sono ripartite tra la Società Autostradale e la Provincia di Brescia secondo quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta dalla società Centro Padane spa e dalla Provincia di Brescia del 30/7/1968, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale numero 294 in data 9/9/1968 e dalla Giunta Amministrativa in seduta del 2/10/1968 n. 13365 Div. IV;
- Con comunicazione del 23/8/2018 protocollo n. 114207 la società autostradale Autovia Padana spa, concessionaria in subentro a Centro Padane spa, ha comunicato alla Provincia di Brescia il limite di carico e di velocità da imporsi in corrispondenza del cavalcavia della A21 lungo la direttrice della Strada Provinciale 64 nei Comuni di Alfianello e Pontevico;
- La succitata limitazione di massa è anche da intendersi quale riferimento oltre il quale non è possibile il rilascio di autorizzazioni a transiti periodici ai sensi dell'articolo 10 comma 10 del Codice della strada;

Considerato che:

- Detta tratta di strada provinciale presenta una pluralità di accessi privati ed intersezioni
 con manovre di svolta ammesse sia in destra che in sinistra comportanti il rallentamento
 o la fermata dei veicoli sulla carreggiata della strada provinciale nella fase in cui i
 medesimi, dovendo immettersi nei varchi laterali, si apprestano ad impegnare la corsia
 destinata ai flussi veicolari con senso di marcia opposto;
- Le limitazioni richieste dalla Società Autostradale comportano rispetto alla situazione storicamente consolidata sulla tratta di Strada Provinciale 64 in argomento un maggior numero di manovre d/i svolta a sinistra da parte dei mezzi di massa superiore

- all'imposta limitazione di massa in corrispondenza di accessi ed intersezioni, pur in presenza di rotatorie ravvicinate;
- L'atteso incremento dei conflitti di traffico comporta un maggior rischio di collisione tra i veicoli e di conseguenza si rende necessario regolamentare la velocità dei veicoli in transito:

Considerato altresì che:

- per le motivazioni sopra descritte sono state conseguentemente emesse le ordinanze numero 3069 e numero 4709 rispettivamente in data 10/09/2018 e 5/12/2018 per la regolamentazione della circolazione sul cavalcavia in argomento e relative tratte stradali di accesso con istituzione:
- 1. del limite di massa di 40 t in entrambi i sensi di marcia della SP64 dal km 18+200 al km 18+600:
- 2. del limite di velocità massima di 50 km/h in entrambi i sensi di marcia della SP64 dal km 18+040 al km 18+300 e dal km 18+480 al km 19+100;
- 3. del limite di velocità massima di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia della SP64 dal km 18+300 al km 18+480;

Vista la nota di Autovia Padana spa del 24/7/2019 protocollo n. 104998, ove si rileva il mancato rispetto della distanza minima tra veicoli successivi imposta sul cavalcavia con ordinanza numero 4709 del 5/12/2018, con richiesta alla Provincia di Brescia di ridurre la limitazione di massa su detto sovrappasso autostradale da 40 t a 25 t;

Dato atto che è necessario che le succitate limitazioni siano evidenziate lungo la viabilità mediante segnaletica verticale;

Preso atto che l'ordinanza numero 2405 del 1/8/2019 presenta un errore materiale (data di decorrenza);

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1. Di annullare l'ordinanza numero 2405 del 1/8/2019;
 - 2) Di revocare l'ordinanza numero 3069 del 10/9/2018 a decorrere dalle ore 00,00 del 2/8/2019;
 - 3) Che in entrambi i sensi di marcia della SP64 dal km 18+200 al km 18+600 in Comune di Pontevico, a decorrere dalle ore 0,00 del 2/8/2019, sia istituito il limite di massa di 25 t; 4) Che in entrambi i sensi di marcia della SP64 dal km 18+040 al km 18+300 in Comune di Pontevico, a decorrere dalle ore 0,00 del 2/8/2019, sia confermato il vigente limite di velocità massima di 50 km/h; 5) Che in entrambi i sensi di marcia della SP64 dal km 18+480 in Comune di Pontevico al km 19+100 in Comune di Alfianello, a decorrere dalle ore 0,00 del 2/8/2019, sia confermato il vigente limite di velocità massima di 50 km/h; 6) Che in entrambi i sensi di marcia della SP64 dal km 18+300 al km 18+480 in Comune di Pontevico, a decorrere dalle ore 0,00 del 2/8/2019, sia confermato il vigente limite di velocità massima di 30 km/h;
 - 7) Che il Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia provveda all'installazione e alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, in conformità al Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre

1992, n. 495);

8) Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza; 9) L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Al Sorvegliante di Zona Sig. Duina Luca Sede -
- Autovia Padana: autoviapadana@legalmail.it
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comune di Pontevico: amministrazione@pec.comune.pontevico.bs.it
- Comune di Alfianello: protocollo@pec.comune.alfianello.bs.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale Sede
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- FAI Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ACI Automobilclub Italia Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile Sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali Sede
- Ufficio Provinciale Settore dell'Innovazione: redazione@provincia.brescia.it
- Servizio Cartografia della Provincia di Brescia: aolivari@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

II Dirigente

RICCARDO DAVINI

Brescia, lì 01-08-2019